



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSA

Copia Albo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE N.85

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DI UN PROGETTO PER MERCATINO DI HOBBISTI E
MANIFESTAZIONE FIERISTICA LOCALE IN PROGRAMMA PER L'8
DICEMBRE 2020.**

L'anno duemilaventi addì sedici del mese di ottobre alle ore undici e minuti quaranta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	Si
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	Si
3. PELISSERO Giuliano - Assessore	No
4. VALERIO Cinzia - Assessore	Si
5. COLAMARIA Antonella - Assessore	No

Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale PESANDO Emanuela.

LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che il Vice Sindaco Giorgio MONTABONE partecipa alla seduta in video conferenza, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 33 del 19/03/2020.

Premesso che l'Associazione Pro Susa, con sede legale in Susa, C.so Inghilterra n. 39, C.F. 09597770016, con nota del 25.09.2020 prot.n. 9228 e successiva integrazione, prot. 9804 del 09/10/2020, ha richiesto il patrocinio comunale per la realizzazione nelle vie del centro storico nella giornata dell'8 dicembre 2020:

1. un "mercatinò degli hobbisti", secondo la nuova disciplina di cui alla L.R. 31.12.2017 n. 16 e alla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830;
2. una "mostra fieristica locale" ai sensi della Legge Regionale 28.11.2008 n. 31 con la presenza di operatori professionali (in particolare produttori agricoli e artigiani, commercianti ecc.);

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione comunale includere la manifestazione anzidetta all'interno di un calendario di eventi per le Festività Natalizie con l'obiettivo di promuovere l'immagine del Comune sotto il profilo turistico commerciale, culturale avvalendosi, come di consueto, della collaborazione di associazioni/comitati/borghi e altri soggetti che operano sul territorio comunale;

Rilevato che la manifestazione si presta, nel suo complesso, a valorizzare l'immagine della Città promuovendola dal punto di vista turistico, culturale, sociale e commerciale, nel pieno interesse della collettività;

Ritenuto pertanto di riconoscere la valenza promozionale della medesima, consentendo:

- l'uso dello stemma, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale;
- l'uso di strade ed aree pubbliche: azione che impegna l'area tecnica e l'area di vigilanza;
- l'eventuale disponibilità di materiali tecnici (transenne, allacciamenti elettrici ecc.);

Visto l'art. 21 lettera s) del vigente Regolamento relativo all'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione n. 4 del 27 febbraio 2002 e s.m. e i., che prevede:

*"Sono oggettivamente esenti dall'applicazione del canone le seguenti tipologie di occupazione: **"omissis"***

s) *le occupazioni da qualunque soggetto effettuate in occasione di manifestazioni fieristiche locali o altre manifestazioni organizzate o promosse dal Comune. La valenza di promozione turistica, culturale, commerciale e sportiva della Città, da parte della manifestazione, è riconosciuta dalla Giunta con apposita deliberazione **"omissis"**.*

Considerato che la manifestazione nel suo complesso, per la sua valenza turistico – commerciale, rientra nella fattispecie indicata dall’art. 21 lettera s) del Regolamento sopraindicato;

Dato atto che, per quanto riguarda il mercatino degli hobbisti:

- la L.R. 31.12.2017 n. 16 ha introdotto il Capo V-bis alla L.R. 12.11.1999 n. 28, disciplinando l’attività di vendita occasionale da parte degli operatori non professionali nei mercatini;
- la D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830 ha definito i “Criteri per lo svolgimento dell’attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia”;
- ai sensi del Capo I, art. 2, comma 4 della D.G.R 11 maggio 2018, n. 12-6830, i mercatini degli hobbisti possono essere realizzati su iniziativa del Comune, o di altro soggetto pubblico o privato, nel rispetto del Capo V bis della L.R. 28/99 s.m.i., della citata deliberazione di Giunta regionale e della normativa in sede locale;
- la formale individuazione e disciplina o approvazione dei mercatini da parte del Comune, è condizione necessaria per consentire l'esercizio dell'attività di vendita occasionale ai venditori occasionali;
- nel caso di mercatino di iniziativa di soggetti terzi, i soggetti proponenti presentano un progetto complessivo redatto secondo le norme in sede locale, poi approvato dal Comune;
- ai sensi del Capo I art. 3, comma 3 della D.G.R 11 maggio 2018, n. 12-6830, il Comune adotta “norme per la vendita occasionale” per disciplinare l’accesso ai soggetti pubblici o privati proponenti e gestire gli eventi sul proprio territorio con criteri di parità di trattamento e uguaglianza, disciplinando i limiti dell'attività del soggetto proponente;

Precisato che deve essere ancora approvato uno specifico Regolamento comunale che disciplini compiutamente la realizzazione dei mercatini degli hobbisti nel territorio comunale;

Esaminato il Progetto presentato dall’Associazione Pro Susa per l’organizzazione e gestione del mercatino LA MAGIA DEL NATALE opportunamente rivisto e integrato con le prescrizioni e le condizioni ritenute indispensabili per il rispetto del Capo III, art. 2 comma 2 e 3 della D.G.R 11 maggio 2018, n. 12-6830, come di seguito esplicitato:

- denominazione evento: LA MAGIA DEL NATALE
- luogo di svolgimento = vie del Centro Storico (indicativamente Piazza Trento e Via Palazzo di Città, via Martiri della Libertà, Piazza San Giusto);
- data di svolgimento = 8 dicembre 2020;
- orario di svolgimento = dalle 10:00 alle 18:00;
- abbinamento con manifestazione fieristica locale ai sensi della L. R. n. 31 del 28.11.2008 e con attività collaterali di intrattenimento e svago;

- specializzazione merceologica = antiquariato, oggettistica varia, oggetti realizzati mediante la propria abilità, oggetti collezionati;
- quantificazione degli spazi = n. 30 posteggi di superficie da mt 3x3 a mt 3x 7 secondo la planimetria che verrà presentata agli uffici per la verifica degli aspetti di sicurezza, viabilità ecc.;
- forme di pubblicità =l'evento verrà pubblicizzato nel modo seguente:
 - cartoline promozionali;
 - manifesti e locandine realizzati ad hoc per l'evento;
 - sul sito della città;
 - canali turistici e social media;
 - pubblicazione sulle principali testate giornalistiche;
- le manifestazioni di interesse a partecipare al mercatino devono pervenire al soggetto promotore, dal 16 ottobre fino al 20 novembre 2020;
- criteri di assegnazione degli spazi = nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano eccedenti rispetto agli spazi disponibili, i posteggi vengono assegnati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 1. presenza di prodotto Natalizio;
 2. originalità del prodotto posto in vendita;
 3. data di arrivo della manifestazione di interesse;
- i venditori occasionali accedono al mercatino secondo le seguenti modalità:
I partecipanti devono aver concluso l'allestimento entro le ore 10:00 e non potranno lasciare il posteggio fino alle ore 18:00, salvo diversa disposizione del Comando di Polizia Municipale a tutela della pubblica incolumità;
- il soggetto promotore provvederà alla vidimazione dei tesserini e alla timbratura degli elenchi dei beni posti in vendita prima dell'inizio dell'attività di vendita e per ciascuna giornata in programma e al controllo del rispetto delle condizioni di partecipazione di ciascun operatore;
- i venditori occasionali devono attenersi, nell'esercizio dell'attività di vendita, ai seguenti obblighi e divieti:
 - essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercatino. Non possono farsi sostituire da parte di altri soggetti;
 - esporre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo;
 - conservare l'elenco dei beni posti in vendita dal venditore, unitamente alla copia della domanda di rilascio del tesserino, contenente l'autocertificazione e la dichiarazione previste dalla D.G.R.. Tale documentazione deve essere esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo;
 - esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza. Il prezzo dei beni posti in

vendita può essere esposto unitariamente per una pluralità di beni omogenei;

- rilasciare documenti giustificativi delle operazioni di vendita e conservazione di copia di tali documenti ai fini fiscali;
- l'esercizio dell'attività di vendita occasionale si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, fiscali e contributive, nonché delle norme di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici;

Precisato l'Associazione Pro Susa con la medesima nota del 25.09.2020, prot. 9228 richiede altresì di realizzare contestualmente, una manifestazione fieristica locale ai sensi della Legge Regionale 28.11.2008 n. 31 con la presenza di operatori professionali (in particolare produttori agricoli, artigiani e commercianti ecc.) per la promozione e valorizzazione delle attività agricole e dell'artigianato locale presenti nel territorio della Valle di Susa, con caratteristiche di tipicità territoriale o particolarità, attraverso un momento di esposizione e contestuale vendita a scopo promozionale dei relativi prodotti;

Ritenuto di dover provvedere all'esecuzione degli adempimenti derivanti dalle nuove disposizioni regionali di cui alla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, approvando il Progetto del mercatino degli hobbisti come sopra illustrato e delegando il soggetto promotore allo svolgimento delle seguenti funzioni:

1. vidimazione dei tesserini in occasione di ogni singola partecipazione al mercato secondo la tempistica prevista;
2. vidimazione degli elenchi dei beni posti in vendita dai venditori occasionali ad ogni edizione del mercato secondo la tempistica prevista;
3. comunicazione dell'elenco dei partecipanti al Comune al fine di poter procedere con la trasmissione dei dati al "Portale delle rilevazioni degli enti locali" entro tre giorni dalla realizzazione dell'evento suddiviso per ciascuna giornata;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile dell'Area Servizio alle Persone;

Dato atto che il presente documento non comporta impegno di spesa quindi non viene espresso il parere di regolarità contabile;

Dato atto che trattasi di atto di competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art 48 del Dlgs 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- 1. Di dichiarare** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2. Di approvare** il Progetto per la realizzazione del "La Magia del Natale" da realizzarsi nel giorno 8 dicembre 2020", presentato con nota del 25.09.2020,

prot. 9228, dal sig. Salvatore SABATO, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Pro Susa, come dettagliato nella premessa narrativa. Il mercatino deve svolgersi nel rispetto del Capo V-bis (vendite occasionali su area pubblica) della L.R. 12.11.1999 n. 28 e della D.G.R 11 maggio 2018, n. 12-6830.

- 3. Di approvare** altresì l'allestimento di una "mostra - mercato locale" con la presenza di operatori professionali (artigiani, produttori agricoli, commercianti), ai sensi della Legge Regionale 28.11.2008, n. 31, per la promozione e valorizzazione delle attività agricole e dell'artigianato locale presenti nel territorio della Valle di Susa, con caratteristiche di tipicità territoriale o particolarità, attraverso un momento di esposizione e contestuale vendita a scopo promozionale dei relativi prodotti.
- 4. Di riconoscere** alla manifestazione fieristica locale, la qualifica di LOCALE e la classifica di MOSTRA MERCATO in deroga ai termini previsti dalla normativa di riferimento per la presentazione dell'istanza essendo ormai un'iniziativa consolidata.
- 5. Di dare** atto che:
 - il Sindaco concede il patrocinio e autorizza l'uso dello stemma, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale quale riconoscimento della valenza promozionale, per la manifestazione in oggetto che verrà inserita nel Programma degli eventi natalizi 2020 patrocinato e co-organizzato dal Comune in collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio;
 - per la sua valenza turistico-commerciale, le occupazioni realizzate in occasione della manifestazione, rientrano nella tipologia delle esenzioni di cui all'art. 21 lettera s) del vigente regolamento relativo al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e che quindi viene concessa la gratuità degli spazi.
- 6. Di conferire** all'assessore competente ampia delega nel formulare ulteriori indirizzi scritti sulla base delle condizioni sopraindicate al fine di una migliore realizzazione dell'iniziativa ed eventualmente necessari agli Uffici per la predisposizione degli atti amministrativi e gestionali necessari.
- 7. Di demandare** ai responsabili del servizio, ognuno per la propria competenza, l'adozione degli atti necessari a garantire il perfetto svolgimento della manifestazione nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza per l'emergenza sanitaria da covid-19 in vigore o che saranno varate successivamente.
- 8. Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Vice Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
PESANDO Emanuela

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo 267/2000)

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZIO ALLE PERSONE E
ALLE IMPRESE
Dr.ssa Emanuela PESANDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Servizio alle Persone e alle Imprese